

Art. 14. — Il Ministro degli Affari Interni può proibire l'ulteriore uscita del giornale:

1) se il giornale è stato proibito appunto tre volte al mese;
2) se il giornale non stampa nel numero stabilito le rettifiche delle Autorità;

3) se la persona responsabile condannata al pagamento in denaro per multe, entro 3 giorni non paga; per proibizione d'uscita dei giornali, s'intende la proibizione materiale di diffondere i giornali. Si proibisce la uscita dei giornali, anche se hanno un altro aspetto esteriore e se appaiono in forme diverse, se si tratta di giornali la cui uscita è stata proibita.

Art. 15. — Tutte le prescrizioni della legge sulla Stampa che sono contro questa legge perdono il loro valore.

Art. 16. — Questa legge entra in vigore e riceve forza esecutiva con il giorno nel quale viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

6 gennaio 1929, in Belgrado.

ALESSANDRO.